



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2988/2018 promossa da:

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Michelangelo Basta e dall'avv. Nicola A. Cintoli

- *attore* -

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Angelo Ciliberti e dall'avv. Gessica Salierno;

- *convenuta* -

Conclusioni: come da note scritte di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio la [...] *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir accertare, in via principale, il diritto dell'istante ad acquistare il ramo di azienda di cui è causa e pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., una sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento dei convenuti e che produca gli effetti

del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la proprietà del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di bunkeraggio nel sito dell'entroporto industriale, Pontile Alti fondali di Manfredonia – Monte Sant'Angelo, giusta Convenzione presentata all'ASI protocollata al n. 1387 in data 24.5.2001, patto aggiuntivo presentato all'ASI che l'ha protocollato al n. 1979 in data 3.8.2001; per l'effetto condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre ai diritti ed onorari, rimborso forfetario per spese generali (12,5%) c.p.a. ed iva come per legge.

A sostegno della domanda, come sopra formulata, parte attrice deduceva: di aver stipulato con la *Controparte_1* in persona dell'allora Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. *Controparte_2* un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda riguardante l'attività di bunkeraggio nel sito dell'entroporto industriale, Pontile Alti Fondali di Manfredonia – Monte Sant'Angelo; che a sua volta tale ramo di azienda era pervenuto alla società convenuta dalla cedente "Helios company & Sipontum Petroli s.r.l.", giusta atto di cessione di ramo d'azienda redatto a ministero Notar *Persona_1* di Manfredonia (FG) in data 22.12.2017, e a tale ultima società pervenuto in forza di Convenzione intercorsa con l'Area di Sviluppo Industriale (24.05.2001 Prot. 1387) e Patto Aggiuntivo (03.08.2001 Prot. 1979); che il prezzo convenuto per la cessione del ramo di azienda era di euro 5.000,00, da versarsi all'atto della stipula del rogito definitivo, fissata per il giorno 30.12.2018; che il *Parte_1* invitava a mezzo pec e a mezzo raccomandata la *Controparte_1* [...] dinanzi al Notaio per la stipula del rogito definitivo; che la convenuta, a mezzo del suo procuratore, eccepiva "la nullità" del predetto preliminare di cessione di ramo d'azienda anche per "...abuso dei poteri di rappresentanza dell'amministratore; che in data 13.03.2018, a mezzo mail, il *Parte_1* invitava nuovamente la *Controparte_1* a presentarsi presso il Notaio per il giorno 15.03.2018 per la sottoscrizione dell'atto definitivo di cessione del ramo di azienda; che ai sensi dell'art. 9 del contratto preliminare, la parte promittente la cessione garantiva il pieno ed esclusivo possesso di quanto promesso in cessione alla parte promissaria acquirente, a far data dalla sottoscrizione del preliminare di trasferimento del ramo d'azienda.

Sulla scorta di tali considerazioni *Parte_1* concludeva come sopra riportato.

Con comparsa di risposta depositata in data 2 luglio 2018 si costituiva in giudizio la [...] *Controparte_1* contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle deduzioni avversarie, e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle domande ex adverso proposte.

La società convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di imprese, così come, in via gradata, la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 9 dell'originaria Convenzione del 20.4.2011; il difetto di contraddittorio per omessa citazione in giudizio del *Controparte_3* litisconsorte necessario; nel merito, oltre al rigetto della domanda di parte attrice, chiedeva dichiararsi, in via riconvenzionale, la nullità del contratto preliminare avente ad oggetto il ramo di azienda ai sensi dell'art. 2384, 2° comma c.p.c., nonché per l'impossibilità di un trasferimento avente ad oggetto un ramo di azienda e non un'articolazione di beni funzionalmente autonoma ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il tutto con il favore delle spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e condanna al pagamento di una somma, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c. Con riserva di separata azione risarcitoria. In sede di memoria ex art. 183, 1° comma, c.p.c. parte convenuta proponeva anche domanda di condanna di parte attrice alla restituzione dell'immobile detenuto sine titolo dall'attore.

Espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., denegate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.2.2020 con ordinanza riservata del 24.6.2019. Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo nonchè all'avvicinarsi di Magistrati nella

trattazione del procedimento, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla convenuta *Controparte_1* a favore del Tribunale di Bari – Sezione Specializzata per l'impresa - non rientrando l'azione proposta dall'attore, avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda del 28.12.2017, nelle materie devolute alla predetta sezione specializzata con D. Lgs n. 168/2003. Premesso infatti che, secondo quanto affermato ripetutamente dalla Corte di legittimità, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella *causa petendi* posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (da ultimo Cass. n. 4647/2025), va osservato che la domanda azionata da parte attrice non involge un contratto pubblico di appalto di lavori di rilevanza comunitaria bensì un trasferimento di ramo di azienda, seppur relativo a diritti originariamente derivanti da una convenzione sottoscritta con il *CP_3* la cui natura di ente pubblico economico, e non di società pubblica, esclude di per sé la competenza attribuita alle sezioni specializzate d'impresa (Cass. 23371/2024).

Ed invero, l'art. 3 del D.lgs. n. 168/2003 (legge istitutiva del Tribunale delle Imprese), nell'individuare la competenza per materia delle Sezioni Specializzate, non prevede che ad esse siano devolute anche le questioni relative agli enti pubblici economici e/o ai Consorzi, circoscrivendo la competenza funzionale alle controversie relative alle società disciplinate dal “libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI del codice civile”, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

Risulta del tutto evidente, dal dato testuale, che i Consorzi, la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non vengono ricompresi tra le società - in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese - che sono appunto solo quelle ricomprese nei titoli V (capi V, VI e VII) e titolo VI. Come pure nel titolo X, e quindi - del pari - sono escluse dalla competenza funzionale delle sezioni specializzate, le società consortili, previste dall'art. 2615 ter c.c.

Fa eccezione il solo caso in cui si verta in tema di controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte un consorzio o un raggruppamento temporaneo (cui i contratti siano stati affidati) cui partecipa una società di quel tipo.

In altre parole, la scelta del legislatore in proposito è stata nel senso di attribuire la cognizione al giudice specializzato avendo riguardo congiuntamente: a) per il lato soggettivo, al coinvolgimento di Consorzi partecipati da società di capitali; b) per il lato oggettivo, alle cause in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Nella specie, non ricorrendo alcuno dei due requisiti appena individuati, peraltro espressione della *voluntas legis* in punto di definizione del perimetro di cognizione del Tribunale delle Imprese in tema di Consorzi, va quindi rigettata l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata in relativo favore.

Altrettanto infondata deve ritenersi anche l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale, articolata da parte convenuta per l'inserimento, nel testo della Convenzione del

20.04.2001, della clausola compromissoria operante per ogni controversia dalla Convenzione stessa derivante, e, pertanto, palesemente estranea al petitum del presente giudizio.

Tanto chiarito in limine litis, l'accertamento della nullità del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda, proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta, si pone come questione assolutamente pregiudiziale rispetto alla domanda azionata da parte attrice ex art. 2932 c.c., e pertanto va scrutinata con priorità al fine di verificarne la fondatezza.

Facendo richiamo ai poteri officiosi del giudice a mente dell'art. 1421 c.c. (ex multis, Cass. S.U. n. 14828/2012; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. 7294/2017), ad integrazione di quanto già eccepito sul punto in via riconvenzionale dalla società convenuta, va ritenuta la nullità del contratto preliminare di cessione del ramo di azienda, sottoscritto inter partes in data 28.12.2017, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, e quindi di un elemento essenziale per il contratto definitivo.

E' noto, infatti, che la sentenza di cui all'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce essenzialmente gli effetti, definitivi e finali, programmati dalle parti mediante il contratto preliminare.

Tuttavia, affinché il giudice sia in grado di pronunciare tale sentenza costitutiva, è indispensabile che il contratto preliminare, il cui contenuto deve essere poi tradotto nel dispositivo, contenga la determinazione degli elementi essenziali del contratto stesso: invero, il giudice non può sostituirsi alle parti nella definizione del contenuto negoziale incompleto, integrando un regolamento carente ed indeterminabile (cfr. Cass. 9129/1997; Cass. 16597/2008).

L'indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto preliminare preclude, infatti, la possibilità di una pronuncia costitutiva, in quanto viene meno il presupposto fondamentale per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo (cfr. Cass. 15062/2018).

Con particolare riferimento all'indeterminatezza dell'oggetto è stato osservato, inoltre, che questa determina la nullità del contratto preliminare, qualificandola come un vizio insanabile, che non può essere superato attraverso interpretazioni integrative del contratto (così, Cass. Civ. n. 19080/2015).

Con riguardo al contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda, in particolare, data la complessità dell'oggetto del trasferimento, si richiede una precisa determinazione dell'oggetto, che deve soddisfare specifici requisiti di completezza e determinatezza, così come previsto dai canoni dell'art. 1346 c.c., secondo cui l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

In subiecta materia, la giurisprudenza ha, infatti, elaborato criteri sempre più articolati per valutare la determinatezza dell'oggetto, stabilendo che il ramo d'azienda deve configurarsi come un'entità economica organizzata stabilmente e dotata di una propria identità funzionale e organizzativa.

A tal fine, pertanto, pur non richiedendosi necessariamente una puntuale e dettagliata indicazione di tutti gli elementi aziendali, è tuttavia necessario che, nel contratto, siano individuati gli elementi essenziali dell'azienda (cfr. Cass. 15745/2022) ovvero, in particolare, del complesso di beni e rapporti, funzionalmente autonomo, finalizzato allo svolgimento della specifica attività produttiva del ramo oggetto di cessione (ex multis, Cass. 26716/2023, che richiama Cass. n. 28593 dell'8/11/2018; Cass. n. 19034 del 31/07/2017).

Infine il Supremo Collegio, sempre con specifico riferimento al trasferimento del ramo d'azienda, previsto dall'art. 2112 c.c., ha chiarito, seppur in ambito lavoristico, che costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri

mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (ex multis, Cass. n. 28593 dell'8/11/2018; Cass. n. 19034 del 31/07/2017);

Tanto premesso, nel caso di specie il contratto preliminare intercorso tra *Parte_1* e la società convenuta non contiene l'indicazione puntuale dei beni e delle attività che compongono il ramo di azienda oggetto di cessione, facendo riferimento infatti, in modo del tutto generico, ad “ogni bene inerente o utile all'esercizio del sito di bunkeraggio” nonché ad “ogni diritto scaturente le predette concessioni/patto aggiuntivo” senza procedere ad una loro, sia pur minima, specificazione se non quella di escludere “dalla presente cessione beni immobili e beni mobili registrati, i crediti ed i debiti anche di natura fiscale, maturati sino alla sottoscrizione della presente (...)” (v. art. 2 del contratto).

Orbene, considerando il contenuto del predetto atto, come innanzi descritto, non è possibile determinare l'oggetto della cessione promessa, per mancata individuazione di tutte le componenti facenti parte del complesso aziendale da trasferire.

La genericità del riferimento, all'interno del contratto (art. 2), a ogni bene inerente o utile all'esercizio del sito di bunkeraggio nonché ad ogni diritto scaturente le predette concessioni/patto aggiuntivo del ramo d'azienda, senza una puntuale identificazione dei beni mobili e dei rapporti giuridici oggetto di trasferimento, non permettendo, nel caso di specie, di individuare gli elementi costitutivi del ramo di azienda oggetto di futura cessione, né il loro collegamento funzionale per l'esercizio dell'attività di bunkeraggio, configura proprio quella carenza di determinatezza che la giurisprudenza considera invalidante.

Infine, l'oggetto del contratto preliminare di cessione, oltre a presentarsi indeterminato per l'omessa indicazione dei singoli beni mobili ed attività che nel complesso compongono quel ramo di azienda commerciale, deve ritenersi anche indeterminabile, in quanto non vengono indicati neppure elementi certi ed obiettivi attraverso i quali individuare materialmente quali sarebbero stati i beni costituenti l'azienda oggetto del futuro contratto di cessione.

Di tanto erano ben consapevoli le stesse parti che, infatti, avevano previsto nel preliminare l'impegno del venditore a consegnare prima della stipula del contratto definitivo di cessione del ramo di azienda le autorizzazioni, i collaudi e le garanzie inerenti il sito di bunkeraggio sito sul Pontile Alti Fondali di Manfredonia, il libro degli inventari della società dal quale dovevano risultare in carico i beni oggetto del ramo di azienda ed i relativi debiti, così disvelando la necessità di individuare concretamente i beni facenti parte del sito di bunkeraggio.

Né può pervenirsi a diverse conclusioni mediante la disamina della perizia in atti redatta dall'ing. *Per_2* in data 4.12.2017 - priva di asseverazione - sullo stato e consistenza del sito di bunkeraggio al fine di determinare l'oggetto del contratto secondo quanto previsto dall'art. 1349 c.c.

Detta allegazione di parte attrice, contestata, seppur genericamente, dalla convenuta, non consente in ogni caso di stabilire quali elementi attivi e passivi del patrimonio della *Controparte_1* potessero essere valutati come componenti dell'attività di bunkeraggio in corso di cessione, ricomprendendo peraltro anche beni immobili (fabbricato caldaie, ricovero pompe) formalmente esclusi dal trasferimento del ramo di azienda, in base al testo del contratto preliminare, e non indicando alcun dato patrimoniale da bilancio.

Ne consegue l'impossibilità di verificare il complesso oggetto della cessione del ramo di azienda che, come chiarito dalla giurisprudenza innanzi citata, conservi un'attitudine potenziale all'esercizio dell'impresa, proprio a causa dell'indeterminatezza degli elementi costitutivi del ramo di azienda da trasferirsi.

In definitiva la forma del contratto risulta inadeguata a soddisfare i requisiti di determinatezza richiesti dalla giurisprudenza per la validità del preliminare di cessione di ramo d'azienda, configurando una nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., che preclude anche la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sicché, diversamente opinando e non facendo applicazione dei principi di diritto sopra menzionati, il Tribunale finirebbe per integrare un regolamento negoziale in modo del tutto arbitrario.

Va pertanto ritenuta la nullità del contratto preliminare intercorso il 28.12.2017 tra *Parte_1* e la *Controparte_1* con effetti restitutori delle prestazioni eseguite, ormai da considerarsi sine causa.

Conseguenza pacifica ed incontestabile del venir meno della *causa acquirendi del contratto preliminare* in esame, è infatti l'immediato rilascio in favore della società convenuta del sito di bunkeraggio detenuto allo stato dal sig. *Parte_1*, come emerge dagli atti di causa.

Ogni altra questione e domanda può ritenersi assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.

Non sussistono, infine, i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta della convenuta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo all'attore (cfr. Cass. 11229/2019, Cass. SS. UU. 9912/2018, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento, secondo i valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. integrazioni, per le quattro fasi di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta per quanto di ragione e, accertata la nullità della scrittura privata inter partes datata 28.12.2017, dichiara il diritto della *Controparte_1* [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere l'immediato rilascio del sito di bunkeraggio ubicato all'interno dell'entroporto industriale, Pontile Alti fondali di Manfredonia – Monte Sant'Angelo, come meglio descritto in atti,
- rigetta ogni altra domanda;

Parte_2 alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per onorari, euro 112,00 per esborsi, oltre Spese Generali, Cap e Iva, in favore dei difensori, avv. Marco Angelo Ciliberti e avv. Gessica Salierno, dichiaratisi antistatari.
Foggia, 10.2.2026

IL GOT- avv. *Ermelinda Inchingolo*